

N. R.G. /2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| dott.ssa Lina Tosi | Presidente |
| dott.ssa Chiara Campagner | Giudice |
| dott.ssa Lisa Torresan | Giudice relatore ed estensore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. /2020 promossa da:

Fall. s.r.l. in liquidazione rappr e dif. dall'Avv. GREGGIO MARCO
elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Padova

- parte attrice -

contro

srl, rappr e dif. dall'Avv. Prof.) del Foro di e
dall'avv. del Foro di , elettivamente domiciliata presso lo studio del
secondo in

- parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:

- *in via principale*, accertare e dichiarare la responsabilità solidale *ex art. 2497*, secondo comma prima parte c.c., di S.R.L. (cod.fisc. e p.iva), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in) –), Via , n. , per i motivi esposti in atti, e per

l'effetto condannare S.R.L. al pagamento di Euro 2.114.604,16 a titolo di risarcimento del danno o della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione ai sensi di legge; *ovvero* accertare e dichiarare la responsabilità solidale *ex art.* 2497, secondo comma seconda parte c.c., di S.R.L., per i motivi esposti in atti, e per l'effetto condannare la predetta

S.R.L. al pagamento di Euro 2.114.604,16 a titolo di indennizzo per il vantaggio conseguito o alla minore o maggior somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione ai sensi di legge;

- *in via subordinata*, accertare e dichiarare la responsabilità *ex art.* 2043 c.c. di S.R.L. per i motivi esposti in atti e per l'effetto condannare S.R.L. al pagamento di Euro 2.114.604,16 a titolo di risarcimento del danno o della minore o maggior somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione ai sensi di legge;

- *in via ulteriormente subordinata*, accertare e dichiarare la responsabilità solidale *ex art.* 2043 c.c. di S.R.L. per aver beneficiato della cessione occulta di azienda posta in essere dalla S.d.f. ai danni del Fallimento S.R.L. (già S.r.l.), e per l'effetto condannare S.R.L. al pagamento di Euro 456.572,00 a titolo di risarcimento del danno o della minore o maggior somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione ai sensi di legge, per i motivi esposti in atti.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.

Conclusioni di parte convenuta

Si conclude per l'inammissibilità o il rigetto di tutte le avverse domande.

Con vittoria di spese e compensi, oltre maggiorazione spese generali, iva e cpa in misura di legge, ed attribuzione.

Ragioni della decisione

Il Fallimento S.R.L. srl in liquidazione (autorizzato dal GD con decreto del 16.09.2019 – doc. n. 2) ha evocato in giudizio S.R.L. srl proponendo, nei suoi confronti, azione di responsabilità *ex art.* 2497, secondo comma, cc ovvero, in subordine, *ex art.* 2043 cc.

A fondamento della domanda, parte attrice, dopo avere esposto che la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza n. /2016 del 2016, ha dedotto quanto di seguito sinteticamente riportato:

- prima del fallimento, la compagine sociale risultava composta da (titolare dell'88,24% delle partecipazioni) e dalla di lui coniuge, (titolare dell'11,76% delle partecipazioni);
- l'amministrazione, dal 1992, era gestita da , al quale, nel 2011, si era affiancato il figlio ;
- l'oggetto sociale di I (di seguito anche) era dato dal recupero, lavorazione e trasformazione della carta nonché dalla produzione e commercializzazione di macchinari per la lavorazione e produzione della carta; nell'ultimo periodo di attività la società aveva dato impulso all'attività di compravendita di stock fallimentari;
- nel 2007 e avevano costituito un'altra società, la convenuta srl, avente il medesimo oggetto sociale; la società era partecipata pariteticamente da , detentori del 50% delle partecipazioni ed entrambi amministratori; la sua sede sociale era ubicata presso un immobile di proprietà di srl;
- tale società era entrata in rapporti commerciali con e aveva di fatto sostanzialmente proseguito l'attività di , assorbendone progressivamente l'azienda con travaso atomistico delle sue attività, dei beni strumentali ed altresì dei dipendenti;
- le due società erano controllate da una Holding di fatto, composta da e , i quali avevano svolto attività di direzione e coordinamento delle due etero dirette (e) in modo non conforme ai principi di corretta gestione; l'esistenza della società di fatto era stata riconosciuta dal Tribunale di Padova, che ne aveva dichiarato il fallimento su ricorso dello stesso fallimento ;
- anche la Corte d'Appello, nel rigettare il reclamo avverso la sentenza di fallimento, aveva riconosciuto l'esistenza dell' Holding di fatto, valorizzando i medesimi indici presuntivi già riconosciuti dal Tribunale;
- segnatamente, il fallimento l a fondamento del ricorso per fallimento della società di fatto, aveva vantato il proprio credito derivante dalla responsabilità della Holding di fatto ai sensi dell'art. 2497 cc,

per avere agito, quale controllante, in danno della eterodiretta, poi fallita, facendo in modo che

srl venisse svuotata a tutto vantaggio di _____; il credito era stato ammesso al passivo per l'importo di euro 2.200.001,01;

- a fondamento della responsabilità ex art 2497 cc, invocata anche nel presente giudizio, parte attrice ha dunque elencato le seguenti condotte, espressive di etero direzione e coordinamento asseritamente contrari ai principi di corretta gestione:

- cessione a _____ di stock fallimentari a prezzo incongruo, o comunque largamente inferiore al prezzo pagato, poco tempo prima, da _____ per acquistare i medesimi stock fallimentari, da terzi o dalla stessa _____; la curatela si duole inoltre del fatto che _____ avrebbe pagato il prezzo in denaro liquido anziché invocare la compensazione con i controcrediti vantati nei confronti di _____, che invece utilizzava la compensazione come ordinario mezzo di estinzione dei debiti nei rapporti con _____;
- concessione a _____ del godimento di un immobile in proprietà di _____ a prezzo incongruo e comunque non pagato;
- occupazione *sine titulo*, da parte di _____, di altro immobile di _____ srl, in danno di _____ e a vantaggio di _____;
- cessione, da parte di _____ a _____, nel 2015, dei crediti vantati da alcune Banche nei confronti di _____ dei quali il cedente si era reso cessionario nel 2011; tale operazione sarebbe stata congegnata al fine di consentire a _____ di poter beneficiare della compensazione di crediti bancari con altri debiti vantati nei confronti di _____, così privando quest'ultima della possibilità di incassare denaro liquido, funzionale a preservare l'attività di _____ in un momento in cui abbisognava di liquidità;
- cessione occulta di azienda da parte di _____ a _____ senza che quest'ultima corrispondesse alla prima alcunché a titolo di avviamento;
- conseguente sottrazione di ricavi e di fatturato da parte di _____ a _____;
- distrazione di magazzino.

Premesso quanto sopra in linea di fatto, il curatore del fallimento _____, dichiaratosi legittimato ai sensi dell'art. 2497, quarto comma, cc, ha proposto, in via principale, l'azione dei creditori sociali ex art. 2497, primo comma, seconda parte, cod. civ., per la lesione cagionata dalle condotte sopra descritte all'integrità del patrimonio della società _____ poi fallita.

Dopo aver dato atto di non avere percepito nulla, in sede fallimentare, dalla Holding di fatto, la curatela ha quindi chiarito di avere proposto il presente giudizio nei confronti di _____ srl, anch'essa eterodiretta dalla Holding di fatto, quale corresponsabile in solido dei danni patiti, ai sensi dell'art. 2497, secondo comma, cc, per avere preso parte al fatto lesivo o comunque, in subordine, per averne tratto consapevolmente beneficio, in tale ultimo caso nei limiti del vantaggio conseguito.

In via ulteriormente subordinata, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta, per i medesimi fatti, ovvero, in ulteriore subordine, per la sola cessione di azienda ex art. 2043 cc.

Il danno è stato quantificato in euro 2.114.604,16, pari al credito ammesso al passivo fallimentare della società di fatto, ovvero alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.

* * *

Si è costituita la convenuta, eccependo:

- nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire;
- inopponibilità delle sentenze di altri Tribunali e degli accertamenti svolti in sede fallimentare in assenza di *vocatio in Jus* della convenuta; attuale pendenza del giudizio di Cassazione delle pronunce che hanno dichiarato il fallimento della Holding di fatto, con conseguenti possibili ricadute sulla sussistenza dei presupposti per la presentazione della presente azione (asseritamente fondata solo sulle motivazioni delle sentenze di fallimento) e sulla conseguente legittimazione attiva del curatore;
- necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Holding di fatto, ritenuta litisconsorte necessaria;
- inammissibilità dell'azione proposta ex art. 2497 cc, secondo comma, nei suoi confronti, in difetto di preventiva escussione del patrimonio della controllata;
- prescrizione quinquennale dell'azione.

Ha poi contestato la fondatezza delle domande, confutando, in primo luogo la sussistenza dei presupposti della Holding di fatto in capo a _____ e _____.

Sul punto, ha evidenziato che la domanda di parte attrice sarebbe del tutto sguarnita di prova poiché si fonderebbe esclusivamente sulle risultanze delle pronunce rese dal giudice fallimentare, inidonee a costituire giudicato e comunque non opponibili alla convenuta. Ha in ogni caso contestato la sussistenza e la rilevanza degli elementi sintomatici della Holding di fatto addotti da parte attrice.

La convenuta ha poi contestato che le condotte denunciate dalla curatela costituissero espressione di attività di direzione e coordinamento.

Ha poi contestato l'illiceità di tali condotte denunciate e la contrarietà delle stesse ai principi di corretta gestione, contestando infine e la quantificazione del danno asseritamente patito.

Ha poi recisamente negato un proprio contributo ai fatti denunciati ed altresì di averne tratto alcun vantaggio.

Ha contestato qualsivoglia profilo di responsabilità ai sensi dell'art 2043 cc.

Ha quindi chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

La causa è stata istruita mediante CTU contabile.

* * *

La domanda è fondata, nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.

1. Sulla eccezione di nullità della citazione

L'eccezione di nullità della citazione è stata rinunciata nella prima memoria ex art. 183, VI comma, cpc.

2. Sulla integrazione del contraddittorio nei confronti della società di fatto.

Non si ravvisano i presupposti per integrare il contraddittorio nei confronti di _____ e _____, anche quali legali rappresentanti della società che parte attrice qualifica come Holding di fatto.

Ed invero, l'azione che si fonda sulla responsabilità extra contrattuale può essere proposta anche nei confronti di solo uno dei soggetti ritenuti corresponsabili, quale debitore solidale, versandosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, salvi casi particolari di litisconsorzio necessario previsti dalla legge, che qui non ricorrono.

La circostanza che _____ si sia insinuata al passivo e abbia ottenuto l'ammissione del proprio credito risarcitorio nei confronti della società di fatto _____ e _____ in fallimento non impedisce dunque a parte attrice di promuovere un autonomo giudizio nei confronti del debitore solidale, avendo parte attrice dichiarato di non avere percepito nulla dal fallimento e in ogni caso

dovendosi risolvere in sede esecutiva ogni questione riferita all'eventuale esistenza di pagamenti sopravvenuti.

3. Sull'opponibilità delle sentenze prodotte da parte attrice.

La sussistenza dei presupposti della Holding di fatto e dell'attività di direzione e coordinamento, funzionali all'accoglimento della domanda proposta nei confronti di (), non potrà essere accertata esclusivamente sulla base delle risultanze del procedimento svoltosi in sede fallimentare, con rito camerale, tra parti diverse e con finalità diverse, ma dovrà essere qui oggetto di un autonomo accertamento tra le parti del presente giudizio.

Va infatti chiarito che, come correttamente osservato da parte convenuta, i provvedimenti da parte attrice sub doc. n. 16, 17 e 42, resi tra () srl, e (), nell'ambito dei vari gradi di giudizio avente ad oggetto la declaratoria di fallimento della società di fatto, non sono idonei a fare stato nei confronti di (), trattandosi di pronunce rese in sede fallimentare tra parti diverse, nell'ambito di un procedimento avente oggetto diverso, ove peraltro il credito risarcitorio ex art. 2497 cc, vantato da parte ricorrente e posto a fondamento dell'istanza di fallimento, non è stato giudizialmente accertato ma è stato valutato a seguito di una cognizione incidentale, con efficacia endoconcorsuale.

Va tuttavia osservato che detti provvedimenti, che nel presente giudizio sono stati tempestivamente prodotti, e sui quali entrambe le parti hanno avuto modo di interloquire, ben possono essere utilizzati quali precedenti non vincolanti, per offrire al Tribunale, degli elementi utili a formare il proprio convincimento secondo il suo prudente apprezzamento, funzionali anche a valutare e interpretare le prove raccolte nel presente giudizio, nel pieno contraddittorio tra le parti.

4. Sulla eccezione di inammissibilità della domanda per mancata escussione della società eterodiretta ex art. 2497, terzo comma, cc

L'eccezione non è meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.

La formulazione della norma di cui all'art. 2497, terzo comma, cc, non è di agevole lettura, dovendosi tenere a mente che l'azione del socio e quella dei creditori, pur fondandosi sulle medesime condotte, presentano dei profili di diversità dati, ad esempio, dalla diversa posizione del soggetto agente rispetto alla capogruppo e dalla tipologia di danno fatto valere.

Nel caso in esame, l'azione proposta è quella dei creditori, alla proposizione della quale il curatore è legittimato dall'art. 2497, IV comma, cc.

Si tratta dunque della domanda volta far valere la responsabilità della Holding (e, in questo caso, la corresponsabilità del partecipante), per il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori, in forza dell'attività illegittima della capogruppo, e segnatamente per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società, quale presupposto per favorire il buon esito del proprio credito. In tal senso, il "danno" per i creditori è il non poter essere pagati, a cagione del pregiudizio all'integrità del patrimonio sociale, causato dalla capogruppo. Si tratta dunque di un danno riflesso che deriva dal danno al patrimonio sociale.

Nel caso di assoggettamento della società eterodiretta al fallimento, la situazione di insolvenza in cui versa la società creditrice costituisce di per sé indice dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare integralmente la massa dei creditori, per la quale il curatore agisce, donde l'orientamento interpretativo maggiormente condivisibile esclude che, in tale caso, il curatore sia onerato di dimostrare di avere preventivamente escusso il patrimonio sociale (ontologicamente insufficiente a soddisfare la massa dei creditori, come peraltro dimostra lo stato passivo prodotto da come doc. n. 14).

L'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta sul punto va pertanto rigettata.

5. Sulla prescrizione.

È infondata anche l'eccezione di prescrizione.

L'azione dei creditori ex art. 2497 primo comma, cc, ha natura extra contrattuale, non essendo configurabile alcun rapporto contrattuale tra i creditori della società eterodiretta e la Holding che eserciti attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest'ultima.

In tal senso si è recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che *"All'art. 2497 c.c., laddove menziona il necessario rispetto, ad opera della capogruppo, dei "principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società", può ricondursi il principio onde è imposto ad essa di preservare l'equilibrio finanziario dell'impresa e l'integrità del suo patrimonio, a tutela del ceto dei creditori, volontari ed involontari, dell'impresa stessa, e quello che impone di gestire l'impresa in maniera tale da salvaguardarne la capacità di esistenza autonoma in un contesto di mercato concorrenziale. Ma, appunto, simili condotte illecite ben avrebbero potuto essere ricondotte alla clausola generale*

dell'illecito aquiliano, da parte del terzo creditore, che avesse visto pregiudicata la possibilità di adempimento del suo debitore". (Cass civ n. 1486/2022).

La prescrizione ha dunque durata quinquennale.

Si tratta di un'azione che viene considerata, dalla prevalente dottrina, che il Collegio condivide, come parificabile all'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 cc.

Ebbene, ciò premesso, va ora ricordato che, in termini generali, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili (Cass. 17 settembre 2013, n. 21255; Cass. 10 maggio 2013, n. 11119)

Nel caso dell'azione ex art. 2497 comma 3. cc, il danno è quello cagionato dall'etero direzione all'integrità del patrimonio sociale e quindi, il *dies a quo* del termine prescrizione, in linea di principio, viene a coincidere con il momento nel quale è divenuta palese, per i creditori, l'insufficienza patrimoniale. In ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo su chi solleva l'eccezione la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapacità patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito (Cass. civ n. 3352/2023).

Nel caso in esame, parte convenuta individua il *dies a quo* della prescrizione nella data in cui la società srl è stata posta in liquidazione – febbraio del 2011-, ovvero nella data della pubblicazione nel registro imprese degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 l. fall (avvenuta il 13.01.2012 – cfr visura srl - doc. n. 8 parte convenuta -), omologato in data 17.05.2012.

Le deduzioni di parte convenuta non colgono nel segno.

In particolare, la liquidazione della società risulta essere stata disposta per mancata possibilità di conseguire l'oggetto sociale (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag.11) non essendovi prova che la perdita del capitale sociale sia intervenuta già nel 2011, come peraltro emerge dalla lettura del piano di ristrutturazione (doc.. 27 di parte attrice, pag. 17)

Va poi osservato che, pur avendo dimostrato i primi segnali di crisi già all'epoca degli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione prevedeva come plausibile il pagamento integrale dei creditori, mediante liquidazione dei beni sociali, entro il 31.12.2014 (cfr. piano di ristrutturazione a pag. 21); la fattibilità del piano è poi confermata dalla relazione integrativa datata del 3 maggio 2012 e prodotta quale n. 28.

Non vi è dunque contezza che l'incapienza patrimoniale si sia manifestata ai terzi in data anteriore al fallimento, dichiarato con sentenza del '...2016.

È dunque da tale data che decorre il termine di prescrizione.

Premesso ciò, e considerato che la domanda è stata introdotta con atto di citazione iscritto a ruolo il 06 marzo 2020, l'eccezione di prescrizione è infondata.

6. Sulla sussistenza della Holding di fatto.

Ritiene il Tribunale che le evidenze raccolte nel presente giudizio diano contezza dell'esistenza di una società di fatto, composta da '... e '..., che ha assunto il ruolo di Holding di fatto occulta di '... e '...

In argomento, va in primo luogo evidenziato che, secondo l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte, la Holding di fatto di tipo personale può assumere anche la veste di una società di persone di fatto, composta dunque da due o più persone fisiche, ed esiste per il sol fatto di esser stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali figlie, vale a dire per l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e controllo esplicitamente considerata dagli artt. 2497 e seg. cod. civ., per essere stati i soci animati dall'intento di far operare le singole società eterodirette "come strumenti strategici per un interesse sovradimensionato", corrispondente all'interesse della Holding (Cass. n. 5520 del 2017).

L'Holding di tipo personale (che abbia assunto la veste di società di fatto), agisce dunque in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico da ottenersi attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi del proprio gruppo d'impresa. Deve trattarsi, cioè, di una stabile organizzazione volta a determinare l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento di altre società (non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio): il che, appunto, ne consente la configurabilità come un'autonoma impresa assoggettabile a

fallimento sia quando la suddetta attività si espliciti nella sola gestione del gruppo, sia quando abbia natura ausiliaria o finanziaria (cfr. , di nuovo, Cass. n. 5520 del 2017; nonché Cass civ n. 15346/2916, Cass. n. 23334 del 2010; Cass. n. 3724 del 2003, Cass. n. 12113 del 2002).

In quest'ottica, allora, le società coordinate devono risultare destinate a realizzare un medesimo scopo economico non corrispondente con quello proprio ed autonomo di ciascuna di queste esse, né coincidente con un mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle medesime. Peraltro, se è pacifico che, in caso di attività di direzione e coordinamento abusiva, l'holder miri a realizzare un fine di lucro tendenzialmente distinto da quello perseguito dalle singole società eterodirette, esso può, tuttavia, anche coincidere con quest'ultimo, allorquando il profitto conseguito rifluisce nel patrimonio dell'imprenditore capogruppo. Non occorre, per converso, che l'attività di direzione risulti idonea a far conseguire al gruppo vantaggi economici diversi ed ulteriori rispetto a quelli realizzabili in mancanza dell'opera di coordinamento, né che le attività di servizi realizzate dall'holder disvelino un'economicità autonoma rispetto a quella propria delle attività svolte dalle società controllate. (Cfr., in tal senso, Cass. civ n. 4784/2023).

Trattandosi di società occulta, l'esistenza della stessa non può essere ricercata nelle risultanze formali dei pubblici registri, ma è dimostrata alla presenza di alcuni elementi sintomatici individuati dalla dottrina e giurisprudenza, quali , a titolo esemplificativo, l'identità (anche parziale) delle compagini sociali e delle sedi delle società eterodirette; la presenza dei soci della Holding di fatto, con funzione di gestione, nelle medesime società; la identità dell'oggetto sociale tra le società del gruppo; l'esistenza di rapporti infragruppo quali ad esempio, cessioni di ramo aziendale; finanziamenti infragruppo o spostamenti di flussi di denaro intercorsi tra le tre società appartenenti al gruppo .

Nel caso in esame ritiene il Tribunale che le evidenze documentali acquisite al presente giudizio confermino l'esistenza degli elementi sintomatici della Holding di fatto tra e .

In particolare, dalla visura in atti emerge quanto segue:

- il capitale sociale di srl e di () srl è integralmente detenuto da soggetti riconducibili alla famiglia dei () e i () : segnatamente, all'epoca del fallimento () srl era partecipata da () al 88,24% e per 11,76% dalla di lui coniuge; () srl, nello stesso periodo, era invece partecipata esclusivamente da () e () : Zanon , al 50% ciascuno ;

- **_____** e **_____** hanno rivestito la carica di amministratori in entrambe le società: segnatamente entrambi erano amministratori di **_____**, mentre **_____** se è affiancato al padre nella gestione di Finaw a partire dal 2011 e quindi in epoca coincidente con la maggior parte delle operazioni di eterodirezione contestate;
- le società figlie hanno il medesimo oggetto sociale ;
- la sede di **_____** era sita in via **_____**, in un immobile di proprietà di **_____**. (doc. n. 5 c e doc. n. 6) ed ha esercitato, quantomeno per un periodo, la propria attività anche presso un'unità locale sita in **_____**, via **_____** ove era ubicata la sede sociale di **_____** srl;
- dalla documentazione in atti emerge inoltre l'esistenza di una fitta rete di rapporti, che peraltro non sono contestati nella loro esistenza da parte della convenuta, tra le due società figlie, dati, a titolo meramente esemplificativo, dalle operazioni di vendita e/o rivendita di diversi stock fallimentari, di beni strumentali, o comunque dai rapporti commerciali e di locazione intercorsi tra le parti (si vedano schede contabili, fatture e libri sociali prodotti come doc. n. 7, 8 e 9) , che dimostrano peraltro il progressivo acquisto da parte dell'ultima di numerose attività facenti capo alla prima e che verranno meglio esaminate nel prosieguo.

Gli elementi di fatto summenzionati, valutati unitariamente, depongono nel senso di ritenere che **_____** e **_____** abbiano congiuntamente diretto le società **_____** e **_____** mossi da un comune interesse, proprio e distinto da quello delle società etero dirette, ossia dall'interesse di ottenere in vantaggio economico ulteriore, riconducibile alla società di fatto della quale essi si sono resi partecipi, attraverso la direzione unitaria e concordata delle società figlie, direzione unitaria il cui scopo (come si approfondirà meglio nel prosieguo) era quello di svuotare progressivamente **_____** srl e di riversare le sue risorse economiche a vantaggio della eterodiretta **_____** nonché della Holding stessa, che ne avrebbe massimizzato i profitti.

Ed invero, **_____** e **_____**, non si sono limitati ad esercitare le prerogative tipiche dei soci o degli amministratori delle singole società eterodirette ma, attraverso il compimento di plurimi atti gestori, hanno posto in essere un complessivo disegno, dato dal graduale traghettamento delle attività di **_____** in favore di **_____**, attraverso il compimento di plurime operazioni, anche contrattuali, le quali, da una valutazione complessiva, si appalesano (per il loro oggetto, per il contenuto nonché per le

modalità di conduzione dei reciproci rapporti, che di seguito verranno meglio analizzati) come espressione di attività direttiva proveniente da una superiore organizzazione imprenditoriale riconducibile ad entrambi, preordinata ad amministrare di comune accordo le società eterodirette con il fine di avvantaggiare [redacted], e la Holding di fatto dagli stessi partecipata, in danno di [redacted].

* * *

Ritiene inoltre il Tribunale che l'attività di etero direzione non possa ritenersi cessata quando [redacted] srl è stata posta in liquidazione ed ha sottoscritto gli accordi di ristrutturazione.

Ed invero, come si avrà modo di meglio argomentare nel prosieguo, la compiuta disamina delle condotte prospettate dalla curatela di [redacted] evidenziano che, anche dopo la nomina del liquidatore dott. Bifulco, la complessiva gestione delle due società [redacted] srl e [redacted] srl è proseguita secondo la direzione già impressa dalla Holding, ossia quale gestione unitaria e coordinata che, quale risultato, ha portato a compimento un progressivo traghettamento delle attività e liquidità di [redacted] srl verso [redacted].

Si segnala, in particolare, che [redacted] non è stata coinvolta nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, al fine di consentire e favorire l'omologa degli accordi stessi.

Ed infatti, gli accordi prevedevano sostanzialmente il ripianamento dell'esposizione debitoria attraverso l'intera liquidazione dei beni della [redacted] e la riscossione dei crediti da questa vantata, tra i quali figuravano anche ingenti crediti nei confronti di [redacted] (cfr. in particolare, la relazione integrativa prodotta quale doc. n 28, dalla quale risulta che, nel maggio 2012, il credito nei confronti di [redacted] era pari ad euro 524.572,23).

Nell'ambito i tali accordi, [redacted] i:

- è risultata cessionaria di tre contratti di leasing, aggiudicatisi da [redacted] al prezzo di euro 56.675,00, con assunzione di impegno a versare euro 90.000,00 per canoni di locazione;
- ha rilasciato titolo cambiari per euro 400.000,00, che tuttavia non risultavano ancora incassati nel 2014 (doc. n 29);
- ha incrementato la disponibilità di cassa della [redacted] mediante concessione di un libretto bancario per euro 96.0000,00, che sarebbe dovuto servire a garantire il pagamento dei debitori estranei;
- ha acquistato [redacted], in sede di liquidazione, la maggior parte dei beni strumentali e delle immobilizzazioni materiali di [redacted].

Gli impegni assunti da [redacted] sono stati valorizzati nel decreto di omologazione degli accordi di ristrutturazione, che hanno individuato nel deposito bancario e negli effetti cambiari rilasciati da [redacted] [redacted] degli elementi utili a favorire l'omologazione degli accordi stessi.

Depone nel senso che l'attività di direzione e coordinamento sia proseguita anche dopo la nomina del dott. [redacted] quale liquidatore della società anche il fatto che, anche dopo la liquidazione, e nonostante – come affermato dalla stessa convenuta – non fosse previsto dagli accordi di ristrutturazione, in pendenza di liquidazione [redacted] e [redacted] hanno stipulato degli accordi in forza dei quali la prima ha concesso in locazione alla seconda un capannone ove quest'ultima ha potuto svolgere la propria attività aziendale, ed altresì che, in corso di liquidazione, siano proseguite le vendite di beni aziendali in favore di [redacted] che, tra il luglio e l'agosto 2011, ha acquistato uno stock di beni corrispondente pressoché a tutte le immobilizzazioni materiali di [redacted].

Da quanto sin qui esposto emerge con chiarezza che, anche durante la liquidazione e la pendenza degli accordi di ristrutturazione, la gestione della fase liquidatoria e di crisi di [redacted] contemplava anche la tutela degli interessi di [redacted] una delle debentrici principali di [redacted], attraverso operazioni di cessione di beni o concessioni di garanzia, finalizzate a consentire l'attuazione del piano che tuttavia poi non sono state poste ad integrale compimento (come accaduto ad es. per il mancato incasso dei titoli cambiari).

Emerge inoltre dallo stato passivo – doc. n. 14 –, che [redacted] vantasse, nei confronti di [redacted], ingenti crediti.

Può quindi agevolmente desumersi che il liquidatore [redacted] abbia operato non in piena autonomia, ma sottostando alle direttive di [redacted] e [redacted], quali soci della Holding di fatto dalla quale [redacted] in liquidazione era controllata.

Da ultimo, l'operazione con la quale [redacted] dapprima si è reso cessionario di crediti delle banche nei confronti di [redacted] e, dopo qualche anno, ha ceduto a [redacted] lo stesso credito, così consentendo a quest'ultima di poterlo porre in compensazione con i propri debiti nei confronti di [redacted], dimostra che [redacted] ha continuato a porre in essere attività negoziali le idonee a ripercuotersi sulla gestione di entrambe le società figlie.

7. Sulle singole condotte contestate.

a. Sulle vendite di stock fallimentari

La prima operazione di cui si duole la curatela di [redacted] ha ad oggetto la vendita, avvenuta in epoca di poco antecedente alla liquidazione, di alcuni stock fallimentari che, secondo parte attrice, erano stati acquistati [redacted] srl ad un dato prezzo e, poco tempo dopo, rivenduti a [redacted] ad un prezzo inferiore, ritenuto incongruo.

In particolare, la curatela, nell'atto introduttivo, si è doluta delle seguenti operazioni:

- i Vendita dello stock "[redacted]", acquistato da [redacted] e iscritto tra le rimanenze dell'anno 2010 al valore di Euro 104.200,00 e successivamente venduto a [redacted] al prezzo di Euro 30.000,00;
- ii Vendita dello stock "[redacted]" acquistato da [redacted] ad Euro 47.735,23 e successivamente venduto a [redacted] al prezzo di Euro 47.000,00;
- iii Vendita dello stock "[redacted]", acquistato inizialmente da [redacted], la quale lo ha successivamente venduto a [redacted] al prezzo di Euro 170.000,00 (ft. 65 del 09.11.2010) e rivenduto da [redacted] a [redacted] al prezzo di Euro 155.000,00 in data 21.12.2010.

Il danno viene quantificato nella differenza tra il prezzo pagato da [redacted] per l'acquisto e il minor prezzo pattuito per la vendita a [redacted].

In relazione alla vendita dello stock [redacted], la curatela si è inoltre doluta del fatto che [redacted] avrebbe versato il prezzo pattuito in denaro, anziché avvalersi della compensazione, così patendo un danno pari al prezzo pagato inutilmente, peraltro usufruendo di una somma concessa a titolo di mutuo ipotecario.

* * *

Parte convenuta ha contestato l'addebito, deducendo che non vi sarebbe alcuna prova circa l'incongruità del prezzo, non essendo provata la consistenza e lo stato di conservazione dei beni componenti lo stock fallimentare al momento in cui gli stessi sono stati trasferiti da [redacted] a [redacted].

La CTU espletata in corso di causa, all'esito di accurate indagini, ha verificato che, dalla documentazione versata in atti, non era possibile comprendere da quali beni fossero composti gli stock fallimentari al momento dell'acquisto da parte di [redacted] e della successiva vendita nei confronti di [redacted] srl.

In particolare il CTU ha osservato che le descrizioni contenute nelle fatture di vendita risultavano per lo più generiche e non riportano il dettaglio dei beni acquistati, ed ha poi precisato che, dall'esame della

contabilità, non emergeva una descrizione dei singoli beni componenti il lotto, bensì una descrizione per masse di beni.

Dopo aver precisato che il prezzo di vendita dei beni in oggetto poteva essere stato determinato da variabili (quali vetustà, obsolescenza, tempistica, ...) che non sono rinvenibili nella documentazione agli atti di causa, ha quindi escluso di poter valutare la congruità del prezzo pattuito.

Le considerazioni del CTU sono condivisibili: ed invero, era onere di parte attrice quello di dimostrare l'incongruità del prezzo e la dannosità dell'operazione per [redacted] srl

La circostanza che, in alcuni casi, le vendite da [redacted] a [redacted] siano intervenute a distanza di poco tempo dall'acquisto non è sufficiente a dimostrare l'incongruità del prezzo percepito da [redacted], trattandosi di masse di beni composti da elementi variabili ed essendo pertanto in preciso onere dell'attrice quello di dimostrare, che la composizione e lo stato di conservazione dello stock non fosse variata tra l'acquisto di [redacted] e la successiva rivendita, a prezzo inferiore, a [redacted].

Va tuttavia rilevato che [redacted], per circostanza incontestata, [redacted] ha versato integralmente il prezzo di euro 171.772,00, pattuito per la vendita dello stock [redacted] o (doc. 37 [redacted]), anziché avvalersi dell'istituto della compensazione, che le avrebbe consentito di recuperare una parte dei crediti vantati nei confronti di [redacted], la quale dalle schede contabili esaminate, risultava presentare una rilegante esposizione debitoria nei confronti di [redacted].

Tale modalità di pagamento risulta contraria all'interesse economico di [redacted], che avrebbe ottenuto un sicuro vantaggio patrimoniale ad invocare l'istituto della compensazione nei confronti di [redacted], la quale, invece, utilizzava usualmente la compensazione nei reciproci rapporti (cfr schede contabili prodotte da parte attrice all'interno del doc n. 7).

Parte convenuta, sul punto, non ha svolto alcuna concreta difesa, non avendo dunque nemmeno eccepito di avere integralmente saldato i propri debiti nei confronti di [redacted] né ha contestato l'esposizione debitoria risultante dal doc. n. 18 di parte attrice, dal quale risulta che [redacted], in costanza di fallimento della società di fatto [redacted], risultava debitrice [redacted], di oltre 350.000,00, per i quali [redacted] chiedeva di essere ammessa al passivo della società di fatto, ritenendo che il mancato incasso fosse conseguenza dell'attività di direzione e coordinamento.

L'operazione può essere ricondotta alla complessiva attività di direzione e coordinamento posta in essere dalla Holding, esercitata in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale, poiché denota l'intenzione di favorire gli interessi patrimoniali di [redacted] (che ha potuto beneficiare del pagamento mediante denaro liquido) in danno di [redacted], (che invece ha impiegato risorse liquide per pagare un debito, laddove, invocando la compensazione, avrebbe potuto recuperare un credito di pari importo).

Il danno conseguente all'operazione di vendita degli stock fallimentari è dunque pari alla somma versata da [redacted] a [redacted] e non opposta in compensazione, pari ad euro 177.772,00, oltre a rivalutazione dalla data del pagamento al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dalla data di pagamento alla data di deposito del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.

Non vi è invece concreta prova (e nemmeno una specifica allegazione) circa il fatto che il mancato incasso degli altri crediti vantati nei confronti di [redacted], per i quali [redacted] si è insinuata al passivo della società di fatto sia eziologicamente riconducibile alla attività di direzione e coordinamento della società di fatto.

La domanda risarcitoria fondata dunque sul mancato incasso di crediti per euro 356.573,62 va rigettata.

b. Occupazione del complesso immobiliare in Via

La circostanza dell'occupazione dell'immobile in via [redacted] è stata meramente allegata da parte attrice e contestata alla convenuta.

La curatela non ha offerto alcun mezzo di prova al fine di dimostrare i propri assunti, dovendosi per l'effetto rigettare la domanda risarcitoria fondata su tale addebito, che non è provato.

Ed infatti, dalla complessiva lettura degli atti di causa emerge che, per un dato periodo, abbia utilizzato l'immobile di via [redacted] adibito a propria unità locale operativa, e che srl abbia emesso, nel 2011 delle fatture per il pagamento di canoni di locazione relativi a tale immobile (cfr. fatture 27 e 28, prodotte da parte attrice sub doc. n. 7 e menzionate dal CTU a pag. 17), ma non vi è alcuna prova della maggior durata della locazione e nemmeno del fatto che, cessata la stessa,

abbia continuato ad occupare detti immobili *sine titulo*; né, tantomeno, viene offerta alcuna prova circa la durata di tale presunta occupazione abusiva.

c. Pagamento di canone di locazione a valore incongruo

In data 03.03.2011, _____ srl in liquidazione ha stipulato un contratto di locazione, in forza del quale ha concesso in godimento a _____ srl l'immobile, di cui la società era proprietaria, sito in via _____

Si tratta di un capannone artigianale che sarebbe stato adibito da parte locatrice a magazzino.

Il contratto era previsto per una durata di 6 anni, tacitamente rinnovabile per altri 6, al canone di euro 42.000,00 annui (cfr. doc. n. 9 di parte convenuta).

Nell'atto introduttivo, a pag. 11, parte attrice accenna fugacemente al mancato pagamento dei canoni, ma tale allegazione non è stata sviluppata nei successivi scritti, ove parte attrice ha concentrato le proprie domande risarcitorie sulla pattuizione e il conseguente incasso di un canone incongruo rispetto a quello di mercato (cfr memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 pag. 12), chiedendo dunque il risarcimento in misura pari alla differenza tra il canone pattuito ed il canone che sarebbe stato congruo.

Chiarito ciò, va in primo luogo osservato che, come già accennato, la conclusione di detto contratto può essere ricondotta alla complessiva attività di direzione e coordinamento posta in essere dalla società di fatto.

In particolare, la circostanza che la locazione di immobili non fosse prevista nel piano, anziché favorire la tesi della convenuta circa la vantaggiosità del contratto e la sua inidoneità a danneggiare i creditori o soggetti terzi rispetto all'accordo, corrobora l'assunto che il liquidatore, dott. _____, pur soggetto estraneo alla compagine sociale, anche in corso in liquidazione fosse assoggettato alle direttive dei soci _____ e _____, avendo concluso un contratto che concedeva alla società figlia, _____, la disponibilità di un bene che invece, secondo gli accordi di ristrutturazione, si sarebbe dovuto liquidare.

In ogni caso, la circostanza che fosse presente una clausola di restituzione anticipata non offriva idonea garanzia sulla serietà dell'impegno al rilascio e inoltre non giustificava a conclusione di un canone a prezzo inferiore a quello di mercato, tenendo peraltro conto del fatto che era già previsto, per tale evenienza, un indennizzo a carico di _____.

Premesso quanto sopra, va in primo luogo osservato che, dalla lettura delle perizie di stima e della CTU espletata in corso di causa, emerge che l'immobile sito in [redacted] via [redacted], è stato oggetto di una procedura di riaccatastamento.

In particolare, dalla lettura della perizia dell'ausiliario del CTU (Arch. [redacted] all 4 alla CTU) emerge che attualmente, il fabbricato sito in [redacted], via [redacted] risulta così censito al Catasto fabbricati

- 1) Comune di [redacted], Foglio [redacted], particella [redacted], sub. [redacted], categoria [redacted], rendita € [redacted]
- 2) Comune di [redacted], Foglio [redacted], particella [redacted], sub. [redacted], Categoria [redacted]

L'immobile è costituito da un capannone al piano terreno, di H interna pari a ml [redacted] con accessori e servizi (il tutto censito al sub. [redacted], categoria [redacted]) e da una contigua porzione su tre livelli ad uso uffici ed accessori, ai piani terra e primo, ed abitazione al piano secondo (il tutto censito al sub. [redacted], categoria [redacted]) – cfr. All 4 alla CTU, pag. 9-

È quindi emerso che, al momento della stipula del contratto, il fabbricato (che all'epoca non era ancora del tutto completato) non era regolarmente censito, e che l'accatastamento è stato regolarizzato solo in epoca successiva.

In particolare, dalla lettura della relazione dell'ausiliario emerge che *"facendo riferimento alla data della stipula del contratto di locazione dell'immobile – scrittura privata datata 03/03/2011, tra la società [redacted] s.r.l. (proprietaria) e la società [redacted] s.r.l. (locatrice) l'area sulla quale insiste il fabbricato censito al mappale [redacted] era descritta al catasto terreni al Foglio [redacted], particella [redacted] (seminativo irr. Arborato, classe [redacted], sup. ha [redacted]), RD [redacted] ed RA [redacted]) ed al Foglio [redacted], mappale [redacted] (semin. Arb. Classe [redacted], sup. ha [redacted]; RD [redacted] ed RA [redacted]). Per l'immobile in oggetto, è presente in Catasto una corretta rappresentazione al N.C.T.R. (mappa catasto terreni). E' inoltre presente la planimetria catastale del sub. [redacted] (magazzino artigianale – dichiarazione protocollo n. [redacted] del [redacted]) mentre non è presente la planimetria del sub. [redacted] (categoria [redacted] – Unità in corso di costruzione). E' presente, peraltro, l'elaborato planimetrico (Protocollo n. [redacted] 1 del [redacted] – Tipo mappale n [redacted] del [redacted])."* – Cfr. Relazione Ausiliario, pag. 4-

La mappa del catasto terreni dell'epoca, riportava dunque una divisione dell'attuale mappale [redacted] nei due mappali, ora soppressi, così censiti al catasto terreni:

- Foglio [redacted], mapp. [redacted], ha [redacted], cl. [redacted], semin. Arb., R.D. € [redacted], R.A. [redacted]

- Foglio 11, mapp. 11 ha C 11, Fu d'accert. (nelle note della visura storica relativa a tale mappale, in data 11/11/2011 viene riportata la seguente dicitura: particella interessata da immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del DL 78/2010 – Al momento della presentazione del TM dovrà assumere l'identificativo già utilizzato al CEU).” – Cfr. All. 4 alla CTU, pag. 16-.

Sempre dalla lettura dell'Arch. 11, si evince che il capannone venne realizzato a partire dal 2000, ma che, al momento della stesura della perizia, era ancora incompleto nella porzione uffici-abitazione, la quale, in sede di sopralluogo, avvenuto nel 2022, era ancora al grezzo (cfr. relazione Arch. 11 pag. 19).

Premesso ciò, va ora osservato che il contratto di locazione (doc n. 9 parte convenuta) stabiliva che la locazione avesse ad oggetto un immobile che sarebbe stato adibito ad uso di magazzino deposito, ma faceva riferimento a solo uno dei due mappali riferiti all'accatastamento originario, ossia al mappale 11 che comprendeva solo una porzione dell'attuale capannone artigianale.

Il bene dunque non era correttamente identificato dal punto di vista catastale, tenendo conto della difformità tra le risultanze del catasto e lo stato di fatto.

Parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha osservato che il contratto di locazione non aveva ad oggetto l'intero immobile, ma solo l'attuale particella 11 sub 1, e quindi il capannone artigianale, e non la porzione adibita ad uffici, identificata dal sub 2.

L'ausiliario ha dunque parametrato il canone congruo al solo mappale di cui al 11 sub 1, come identificato a pag. 22:

Del resto, la CTU espletata in corso di causa, nello stimare il canone congruo del capannone, ha effettivamente osservato come la porzione adibita ad uffici non fosse completa nel 2022 e pertanto fosse certamente inutilizzabile nel 2011, essendo priva di impianto elettrico, idraulico, pavimentazione, rivestimenti e finiture.

Premesso ciò, ed individuato dunque l'ausiliario ha determinato il canone ritenuto congruo secondo due modalità:

- con il metodo della comparazione diretta, pari ad euro € 91.975,95 annui e ad euro 7664,67 mensili.,
 - con il metodo della capitalizzazione dei redditi, pari ad euro € 94.800,00 annui.
- oltre a rivalutazione ISTAT al 75%.

Il CTU , ha ritenuto opportuno utilizzare il valore medio tra quelli indicati dall'ausiliare tecnico e ha indicato pertanto in euro 93.388,00= il canone anno di locazione dell'immobile sito in _____ – Via _____.

Applicando anche la rivalutazione ISTAT; il CTU ha ritenuto che la differenza tra il canone congruo e quello previsto dal contratto fosse pari ad euro 317.379,83 in riferimento a tutta la durata contrattuale, importo arrotondato per difetto in euro 317.000,00= (pag. 6 CTU).

Ritiene poi il Tribunale che sia corretto calcolare la differenza tra il canone congruo ed il canone mensile previsto dal contratto, e non all'importo complessivo dei canoni indicati da parte attrice a pag. 15 del ricorso per fallimento (doc. n. 15 _____), avendo la stessa attrice precisato che i canoni di locazione ricevuti da _____, indicati nella tabella di pag 15, si riferivano non solo all'immobile di via _____

_____ ma anche a quello di Via _____, per il quale, come già anticipato, effettivamente risultano versati dei canoni di locazione negli anni 2011- 2012.

L'ausiliario del CTU _____, nel parametrare il canone congruo, ha tenuto conto anche di tutti gli aspetti tecnici evidenziati da parte convenuta, riferiti, ad esempio, alla vetustà degli stessi, l'assenza parziale o totale di certificazioni di agibilità urbanistica e conformità impiantistiche.

Ad esempio, nel determinare il valore di mercato del fabbricato, il CTU ha considerato che l'immobile venne realizzato a partire dal 2001, anche se appariva ancora incompleto nella porzione uffici-abitazione (subalterno 3). Ha dunque quindi una detrazione per vetustà pari al 20% del valore a nuovo, mentre, per le parti ancora incomplete (che peraltro non erano oggetto del contratto ma sono state considerate solo per stimare il valore di mercato del fabbricato), aveva provveduto a decurtata la superficie commerciale della zona uffici-abitazione nella percentuale del 40%.

Il CTU ha poi verificato l'assenza di documentazione attestante agibilità o abitabilità degli immobili, per la quale sono richieste spese tecniche di verifica impiantistica o edilizia, e presentazione di dichiarazioni e pratiche relative ed ha così applicato un ulteriore coefficiente di deprezzamento pari al 5% del valore unitario medio, vista la necessità di procedere alla definizione di tali dichiarazioni, con eventuali adeguamenti impiantistici.

L'Arch. _____ ha poi provveduto a rispondere tempestivamente alle osservazioni di parte convenuta.

Il Tribunale ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dalle risultanze sul punto della CTU, frutto di accurate indagini tecniche, espletate nel pieno rispetto del contraddittorio, e prive di evidenti vizi logici. Non vi è poi alcuna prova che parte convenuta si fosse impegnata anche a garantire un servizio di guardiania dell'immobile e che pertanto il canone fosse stato ridotto tenendo conto anche di tale aspetto.

Solo dopo il deposito della bozza di CTU, parte convenuta ha obiettato che il contratto di locazione prevedeva solo uno degli originari mappali, il mappale , che all'epoca aveva una superficie pari a circa la metà del lotto attuale, sostenendo dunque che risulterebbe del tutto indefinibile a posteriori l'oggetto esatto del contratto di locazione medesimo (cfr. osservazioni Arch . all. 12 alla CTU, pag. 12).

Ebbene, tali deduzioni contrastano con la posizione assunta da parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta e negli atti successivi, ove parte convenuta ha affermato che il contratto aveva ad oggetto tutto il capannone coincidente con l'attuale mappale sub

Pur essendo chiaro che l'accatastamento del bene oggetto di locazione al momento del contatto non era corrispondente a quello risultante al momento della perizia, e che all'epoca erano in corso dei lavori di rifacimento, dalla lettura del contratto emerge altrettanto chiaramente che la locazione aveva ad oggetto un immobile adibito a magazzino, e non solo una porzione di esso.

Più dunque ritenersi che l'aver indicato solo un subalterno costituisca una imprecisione, frutto del fatto che, all'epoca, lo stato di fatto dell'immobile non corrispondeva al reale accatastamento del bene, ma l'identificazione dell'immobile oggetto della locazione emerge chiaramente dalla lettura del titolo.

Sul punto, esaurienti sono le conclusioni del CTU, il quale, nel far proprie le risposte alle osservazioni dell'Arch. , suo ausiliario, ha replicato a quanto osservato da parte convenuta:

- “- alla data del contratto di locazione l'immobile era ovviamente presente, anche se non accatastato;*
- nel contratto di locazione era effettivamente citato solo il mappale . (erroneamente indicato al catasto fabbricati e non al catasto terreni) che costituiva una parte dell'area ove insisteva il fabbricato;*
- il contratto di locazione parla di fabbricato e non di porzione di fabbricato;*
- l'immobile sembrerebbe essere stato utilizzato interamente e non solo una sua parte;*

- dal sopralluogo effettuato non sono stati notati elementi o strutture divisorie interne atte a identificare porzioni divise del fabbricato” -CTU, pag. 18-.

Il danno conseguente al pagamento di un canone incongruo è quindi pari a complessivi euro 317.000,00, oltre ad interessi compensativi al tasso legale sui canoni annuali, già annualmente rivalutati dal CTU come da contratto, dalle singole scadenze alla data di deposito del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.

d. La cessione occulta dell'azienda

Ritiene il Tribunale che l'addebito incentrato sulla cessione di azienda sia fondato.

Va infatti ricordato che, secondo l'orientamento espresso in più occasioni da giurisprudenza di legittimità e merito, *“L'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la Forma scritta "ad probationem" per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite (e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni”* (cfr. Cass. Civ. n. 6071/1987; Trib. Roma 22/04/2021).

La cessione di azienda, dunque, non necessariamente viene realizzata mediante un unico atto negoziale assoggettato a forma scritta. Può infatti accadere che le parti interessate, al fine di danneggiare i creditori, impedendo loro di potersi soddisfare sul patrimonio oggetto di cessione, e, in particolare, al fine di eludere le norme che regolano gli effetti della cessione di azienda, quali l'art. 2560 cc, in tema di responsabilità del cedente e del cessionario per i debiti dell'azienda anteriori al trasferimento, attuino la progressiva cessione di un'azienda attraverso singole operazioni le quali, pur formalmente distinte, siano tra loro collegate e preordinate alla graduale dismissione, da un soggetto ad un altro, dell'azienda tutta ovvero di uno o più rami dell'azienda stessa.

Nel caso in esame, plurimi sono gli indizi che depongono nel senso di ritenere che vi sia stata una cessione occulta di azienda:

- in primo luogo, la circostanza che *_____*, società costituita solo nel 2007, avesse il medesimo oggetto sociale di *_____*, costituita invece nel lontano 1983, nella parte relativo all'acquisto vendita di stock fallimentari, e abbia adibito a sede sociale i medesimi locali nei quali veniva esercitata l'attività di *_____* ;

- in secondo luogo, la circostanza che, a far data da 2010, si siano intensificati i rapporti commerciali tra le due società, dati non solo dai rapporti di locazione aventi ad oggetto gli immobili nei quali l'attività sociale era esercitata ma anche dalla vendita, dapprima, di alcuni stock fallimentari e, successivamente, di vari beni strumentali e aziendali, sino alla cessione in blocco di uno stock di beni, avvenuta in corso di liquidazione, di cui alle fatture n. 21 del 12.07.2011 e n. 23 del 04.08.2011;

- in terzo luogo, la circostanza che 7 dipendenti siano transitati da [redacted] a [redacted];

La CTU espletata in corso di causa, dopo avere esaminato tutta la documentazione agli atti, ha rilevato che, nel documento 7 di parte attrice, sono presenti n. 12 fatture, meglio riepilogate nell'allegato 8 alla CTU, la prima datata 13.04.2010 all'ultima datata 12.09.2012.

Dette fatture rilevano un totale imponibile di euro 954.797,78 di cui 930.875,41 riferentesi alla cessione di attività/beni aziendali/leasing/magazzino da [redacted] a [redacted] mentre solo tre fatture avevano ad oggetto pagamento di utenze e di canoni di locazione.

Il CTU ha elencato nel dettaglio le fatture (pag. 9 e 10 CTU), dalla cui disamina emerge che, a far data dal 2010, [redacted] ha ceduto a [redacted] non solo vari stock fallimentari (e, in particolare, non solo quelli indicati al punto a) ma anche beni strumentali, quali macchine utilizzabili per l'attività aziendale, veicoli, autocarri, oltre a 4 contratti di leasing relativi ad autovetture (menzionati negli accordi di ristrutturazione), sino alla vendita dello stock di beni avvenuta tra il luglio e l'agosto del 2011 .

Da un confronto con il piano depositato in seno agli accordi di ristrutturazione e con la relazione integrativa (doc. m. 27 e doc. n. 28 I [redacted]) il CTU ha tratto la condivisibile conclusione che le vendite effettuate da [redacted] in favore di [redacted], sia prima che in corso di liquidazione, abbiano avuto ad oggetto pressoché tutti i beni aziendali.

Nel richiamarsi integralmente al contenuto della relazione del dott. [redacted], il Tribunale rileva dunque che il CTU, pur non avendo a disposizione tutta la documentazione sociale utile ricostruire esattamente la consistenza patrimoniale dell'azienda di Finaw [redacted] ha concluso: *" Pur non potendo qualificare i beni componenti l'azienda eventualmente ceduta, è pur vero che tutti i beni (o la quasi totalità degli stessi) di [redacted] srl sono stati ceduti a [redacted] nel periodo immediatamente precedente e immediatamente successivo alla messa in liquidazione della società (atto notarile del 17.02.2011 iscritto in data 09.03.2011)"* - pag. 13 CTU.

Può dunque ritenersi accertato che, nel periodo compreso tra il 2010 e l'agosto 2011, tra [redacted] e [redacted] sia intercorsa una cessione occulta di azienda.

Si tratta di un'operazione che, per le ragioni sopra ampiamente esposte, può essere certamente ricondotta all'esercizio di attività di direzione e coordinamento posta in essere dalla società di fatto occulta, posto che, per il tramite di tali progressivi atti di cessione, [redacted] è stata progressivamente spogliata di tutte le sue attività, che sono invece confluite in [redacted] la quale è di fatto succeduta nell'azienda di [redacted] ad un prezzo che corrisponde al valore, parcellizzato, dei singoli beni acquistati, senza tuttavia corrispondere alcunché per l'avviamento dell'azienda, e ciò in violazione delle regole di corretta gestione imprenditoriale.

Il danno può essere quindi quantificato in misura pari all'avviamento non corrisposto.

Sul punto, si rinvia ai criteri di calcolo del CTU che, all'esito di accurate indagini, in applicazione del metodo ritenuto più adatto al caso di specie ossia, il metodo residuale utilizzato dall'amministrazione finanziaria per verificare la congruità dei valori di avviamento dichiarati negli atti di cessione d'azienda, ha quantificato il possibile avviamento nella somma di euro 311.659, recependo sul punto una parte delle osservazioni di parte convenuta.

Il danno conseguente alla cessione occulta di azienda può dunque essere quantificato in euro 311.659, oltre a rivalutazione dalla data della fattura dell'agosto del 2011 (momento nel quale può ritenersi, seppur in via presuntiva, ultimata la cessione) ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata da detta data alla data di deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo.

Non può invece essere riconosciuto il danno di cui alla mancata realizzazione del margine operativo lordo, posto che si tratta di una voce che, oltre non essere provata, risulta antitetica e incompatibile con la richiesta risarcitoria fondata sulla mancata corresponsione dell'avviamento. Ed infatti, è pacifico che [redacted] abbia ottenuto un corrispettivo, seppur inferiore al dovuto, per i beni ceduti a [redacted], non potendo dunque [redacted], salvo incorre in duplicazioni risarcitorie, chiedere sia il danno pari all'effettivo valore dell'azienda ceduta sia il danno pari agli introiti che avrebbe conseguito qualora l'azienda fosse rimasta nella sua disponibilità.

e. Ammanco di magazzino

L'addebito incentrato su di un presunto ammanco di magazzino è privo di alcun riscontro probatorio. Ed invero, la curatela, dopo avere rilevato di non avere rinvenuto alcuna rimanenza all'atto dell'inventario, ha addebitato alla convenuta l'ammanco del magazzino, calcolando tale voce di danno - in assenza di scritture contabili - sulla base esclusiva dei valori di magazzino analizzati negli esercizi precedenti.

L'assenza di documentazione contabile non può tuttavia giustificare la ricostruzione di un danno del tutto ipotetico, non essendovi alcun elemento dal quale possa desumersi, ad esempio, che nel 2016 fossero effettivamente delle rimanenze, tenuto conto peraltro che [redacted] aveva venduto la maggior parte dei propri beni a [redacted] e che la società era in liquidazione dal 2011.

f. la cessione del credito di [redacted] alla [redacted]

Parte attrice si duole del fatto che, in data 10.06.2015, [redacted] abbia ceduto a [redacted] una parate del credito vantato dalle Banche nei confronti di [redacted], del quale egli stesso si era reso cessionario nel 2011 (cfr. doc. n. 12 [redacted]), così consentendo a [redacted] di opporre il credito ceduto in compensazione a [redacted] e contemporaneamente estinguere il proprio debito vantato nei confronti di [redacted].

Ritiene il Tribunale che l'operazione, ancorché possa essere ritenuta quale espressione dell'attività di direzione e coordinamento della Holding nei confronti delle due etero dirette, non sia scorretta né dannosa.

Segnatamente, non corrisponde al vero che l'operazione sia stata vantaggiosa solo per [redacted] poiché, attraverso la compensazione oppostale dalla società sorella, [redacted] ha conseguito l'estinzione di un proprio debito verso le banche pari ad euro 300.000,00, donde l'integrità patrimoniale di Finaw non ha subito alcun danno, posto che, pur non avendo potuto beneficiare di denaro liquido, ha visto ridurre la sua esposizione debitoria verso le Banche.

8. Sulla responsabilità della convenuta

Appurata, dunque, la sussistenza della responsabilità della società di fatto [redacted] e [redacted] ai sensi dell'art. 2497 cc, nei sensi sopra indicati, ritiene inoltre il Tribunale che sussista la corresponsabilità di [redacted] ai sensi dell'art. 2497, comma 2, cc.

Ed invero, [redacted], nella sua veste di eterodiretta da parte della Holding di fatto, era necessariamente consapevole del disegno preordinato dalla Holding, essendo essa amministrata congiuntamente da entrambi i soci, [redacted] e [redacted], i quali dunque, nel porre in essere le operazioni che hanno cagionato un danno alla società etero diretta [redacted], agivano contestualmente non solo come amministratori della Holding di fatto, ma anche della società figlia che ha tratto indubbi vantaggi patrimoniali dall'attività di direzione e coordinamento posta in essere dalla Holding.

Ritiene pertanto il Tribunale che [redacted] srl possa essere ritenuta corresponsabile quale compartecipe, e art. 2497, comma 2, dei danni patiti da [redacted] srl a causa dell'illecita attività di eterodirezione posta in essere dalla Holding di fatto.

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, [redacted] srl va condannata a rifondere, in favore del fallimento [redacted] in liquidazione srl, i seguenti importi:

- euro 177.772,00, oltre a rivalutazione dalla data del pagamento al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dalla data di pagamento alla data di deposito del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
- euro 317.000,00, oltre ad interessi compensativi al tasso legale sui canoni annuali, già annualmente rivalutati dal CTU come da contratto, dalle singole scadenze alla data di deposito del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
- euro 311.659, oltre a rivalutazione dalla data della fattura dell'agosto del 2011 ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata da detta data alla data di deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo.

[redacted] srl va poi condannata a rifondere, in favore di [redacted] srl, le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore oggetto di condanna.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico di [redacted] srl.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:

- Accerta la responsabilità di [redacted] srl per i titoli di cui in motivazione e, per l'effetto,

- Condanna () srl a versare, in favore del fallimento () in liquidazione srl, i seguenti importi:

- euro 177.772,00, oltre a rivalutazione dalla data del pagamento al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT dalla data di pagamento alla data di deposito del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;

- euro 317.000,00, oltre ad interessi compensativi al tasso legale sui canoni annuali, già annualmente rivalutati dal CTU come da contratto, dalle singole scadenze alla data di deposito del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;

- euro 311.659, oltre a rivalutazione dalla data della fattura dell'agosto del 2011 ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata da detta data alla data di deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo.

- Condanna () srl a rifondere, in favore del fallimento () in liquidazione, le spese di lite che liquida in euro 3.399,00 per esborsi ed euro 35.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge;

- Pone a definitivo carico di () srl le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.

Il Giudice Relatore

dott. Lisa Torresan

Il Presidente

dott. Lina Tosi